

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL MERCATO ALLA PRODUZIONE E ALL'INGROSSO DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI

TITOLO I

DEFINIZIONE E GESTIONE DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO

ARTICOLO 1

DEFINIZIONE E NORME APPLICABILI

- 1.** Il presente regolamento mira a tutelare e promuovere le produzioni locali tipiche siciliane e, in particolar modo, quelle vittoriesi. Il Mercato ortofrutticolo di Vittoria è un mercato alla produzione dove si svolge commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli conferiti da produttori singoli o associati, da cooperative o loro consorzi, da organizzazioni di produttori, nonché da associazioni di produttori. Possono, altresì, conferire nel mercato ortofrutticolo di Vittoria i produttori di altre parti d'Italia, con riferimento a tipologie merceologiche diverse rispetto a quelle prodotte in Sicilia o, altrimenti, produzioni di particolare pregio riconosciute da provvedimenti ufficiali delle competenti autorità.
- 2.** Il Mercato ortofrutticolo del Comune di Vittoria, posto in via Salvatore Incardona n. 101, è costituito dal complesso degli immobili, strutture, attrezzature, di proprietà della Regione Siciliana, destinati allo svolgimento delle operazioni commerciali e delle attività complementari alle funzioni mercatali.
- 3.** Il Mercato di Vittoria costituisce struttura e servizio di interesse pubblico. Le attività commerciali e di servizio che si svolgono al suo interno sono finalizzate alla libera formazione del prezzo delle merci trattate, nel rispetto delle norme vigenti in materia di commercio all'ingrosso, igienico-sanitaria e di sicurezza alimentare.
- 4.** L'attività del Mercato è regolata dalla legge 25 marzo 1959 n. 125 (Norme sul commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici); dal decreto ministeriale 10 aprile 1970 (Approvazione del regolamento-tipo per i mercati all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli); dal decreto del Presidente della Regione Siciliana 25 ottobre 1989 (Indicazioni urbanistiche per il settore del commercio all'ingrosso comprendenti il piano della rete dei mercati ortofrutticoli); dai decreti legislativi n. 228 del 18 maggio 2001, (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo), **n. 50 del 18 aprile 2016** (Codice dei contratti pubblici), n. 59 del 26 marzo 2010 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE) e successive modifiche ed integrazioni, n. 159 del 6 settembre 2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) e **successive modifiche e integrazioni**; dall'art. 62 del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito dalla legge 24 marzo 2012 n. 27 (Misure urgenti in materia di concorrenza) e successive modifiche ed integrazioni; dalla legge 6 novembre 2012 n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e

successive modifiche ed integrazioni; dal d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39 (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi), nonché dalle altre normative di settore e in conformità a quanto previsto nel Protocollo di Legalità "Carlo Alberto Dalla Chiesa" del 12 luglio 2005; nel "Regolamento Antipizzo," approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 20 del 27 febbraio 2008; nel Codice etico "Carta di Pisa", approvato con delibera di Giunta comunale n. 204 del 12 aprile 2012; nel "Patto per Vittoria Sicura", stipulato tra il Comune di Vittoria e la Prefettura di Ragusa il 25 ottobre 2018 e nel "Protocollo di Legalità per il Mercato Ortofrutticolo di Vittoria", del 9 dicembre 2014.

ARTICOLO 2 FINALITÀ

1. Il Regolamento di Mercato definisce la gestione, l'organizzazione e il funzionamento della struttura, secondo principi di buon andamento e imparzialità, di legalità e trasparenza delle contrattazioni.
2. A tale fine disciplina i servizi, i requisiti di accesso degli operatori e dei loro fornitori, i rapporti contrattuali, l'assegnazione dei posteggi, le operazioni di vendita per la giusta formazione del prezzo, le norme comportamentali di correttezza commerciale e il sistema sanzionatorio.
3. Il regolamento persegue in particolare le seguenti finalità:
 - a) promuovere e valorizzare la produzione ortofrutticola locale, attraverso l'offerta di spazi per la commercializzazione e la prestazione di servizi;
 - b) sviluppare e sostenere le attività commerciali dei prodotti ortofrutticoli freschi, garantendone l'afflusso, la conservazione e l'offerta;
 - c) contrastare le pratiche che pregiudichino la regolarità delle contrattazioni e gli interessi degli operatori di mercato, con specifici controlli da parte dell'Ente, **attraverso sistemi di monitoraggio volti a prevenire tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata e ogni forma di devianza o di iniziativa illecita;**
 - d) **armonizzare le regole di mercato all'etica della buona commercializzazione e della sicurezza, con l'introduzione di specifiche disposizioni che disciplinino in modo efficace le modalità d'ingresso e assicurino l'identificazione di chiunque intenda accedere alla struttura mercatale, al fine di verificare il possesso dei requisiti individuali e/o societari.**

ARTICOLO 3 GESTIONE DEL MERCATO

1. Il Mercato è gestito dal Comune di Vittoria e/o dalla Società Partecipata Vittoria Mercati giusto contratto di servizi n° ____ del ____/____/____, secondo criteri di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità. Il suo funzionamento è disciplinato dalla normativa indicata all'art. 1 del presente Regolamento.
2. La gestione deve tendere al pareggio di bilancio e i canoni corrisposti dagli operatori - per l'utilizzo dei posteggi, delle aree comuni e dei servizi – i quali saranno versati dagli Operatori per intero al Comune di Vittoria, il quale provvederà comunque a corrispondere all'Ente Gestore quanto necessario per consentire la copertura dei costi di gestione, dell'ammortamento tecnico degli impianti e delle attrezzature, delle strutture, degli oneri manutentivi e dei costi dei servizi.
3. La gestione del Mercato può essere affidata alla Società Partecipata Vittoria Mercati giusto contratto di servizi n° ____ del ____/____/____, di seguito denominata Ente Gestore, mediante apposita delibera di giunta e/o convenzione che- in materia di scelta del contraente per beni, servizi e forniture- preveda, a pena di decadenza,

l'applicazione delle disposizioni del d.lgs. n. 50 del 2016 e della normativa e protocolli (in quanto applicabili) di cui al precedente art. 1 e, in caso di assunzione di personale sotto qualsiasi forma e tipologia, all'applicazione dei principi di massima partecipazione e pubblicità. L'Ente Gestore nell'attuazione del presente Regolamento, e nell'espletamento di tutti i compiti di propria competenza, deve avvalersi di circolari esplicative vincolanti per tutti gli operatori, i loro fornitori, e frequentatori del Mercato. L'Ente Gestore potrà avvalersi di periodiche consultazioni con le associazioni di categoria - maggiormente rappresentative a livello regionale - purché attive sul territorio provinciale, interessate alle tematiche su cui l'Ente Gestore sia chiamato a decidere. L'Ente Gestore, altresì, può costituire una "Consulta permanente" con le Associazioni di categoria interessate-maggiormente rappresentative a livello regionale- purché attive sul territorio provinciale, che potrà essere sentita sugli argomenti di maggiore rilievo, riguardanti la gestione e le scelte strategiche del Mercato.

4. L'Ente Gestore può scegliere altre modalità di affidamento dei servizi, mediante apposite procedure di evidenza pubblica per l'individuazione del contraente, nel rispetto della normativa vigente.

ARTICOLO 4 COMMISSIONE DI MERCATO

1. Presso il Mercato è istituita la Commissione di Mercato presieduta dal **Presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ragusa** o da un suo delegato. Costituisce condizione indefettibile per la nomina a componente della Commissione di Mercato il possesso di tutti i requisiti, riferibili alle persone fisiche, **di cui all'art. 24 del presente Regolamento e l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all' art. 80, del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.**

2. I Componenti della Commissione di Mercato dovranno impegnarsi a rispettare quanto previsto nel Protocollo di Legalità "Carlo Alberto Dalla Chiesa" del 12 luglio 2005; nel "Regolamento Antipizzo", in quanto applicabile, approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 20 del 27 febbraio 2008; nel Codice etico per la promozione della cultura della legalità e della trasparenza negli enti locali, "Carta di Pisa", approvato con delibera di Giunta comunale n. 204 del 12 aprile 2012; nel "Patto per Vittoria Sicura", stipulato tra il Comune di Vittoria e la Prefettura di Ragusa in data 25 ottobre 2018 e nel "*Protocollo di Legalità per il Mercato Ortofrutticolo di Vittoria*", del 9 dicembre 2014.

3. La Commissione è composta, oltreché dal Presidente, dai seguenti soggetti nominati dal Sindaco:

- Direttore Ente Gestore
- n. 1 Componenti in rappresentanza dell'Ente Gestore
- n. 1 Componente in rappresentanza del Comune
- n. 1 Componente in rappresentanza della C.C.LA.A.
- n. 1 Componente in rappresentanza della C.I.A.
- n. 1 Componente in rappresentanza della COLDIRETTI
- n. 1 Componente in rappresentanza della UPA
- n. 1 Componente in rappresentanza dell' ASCOM

- n. 1 Componente in rappresentanza della C.N.A.
- n. 1 Componente in rappresentanza dell' ASS. CONCESSIONARI
- n. 1 Componente in rappresentanza della LEGA COOP.
- n. 1 Componente in rappresentanza della COONFCOOPERATIVE
- n. 1 Componente in rappresentanza dell' ASS. REG. FORO CONTADINO
- n. 1 Componente in rappresentanza della CONFESERCENTI
- n. 1 Componente in rappresentanza dell' ASS. GEN. COOP ITALIANA
- n. 1 Componente in rappresentanza della UNACOA
- n. 1 Rappresentante del Servizio Igiene A.S.P. 7
- n. 1 Commissionario del Mercato Ortofrutticolo
- n. 1 Commerciante all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli
- n. 1 Mandatario del Mercato Ortofrutticolo
- n. 1 Rappresentante dell'industria di trasformazione
- n. 1 Rappresentante dei lavoratori dipendenti del Mercato ortofrutticolo
- n. 5 produttori agricoli, scelti tra le piccole imprese.

4. Persone esperte nel settore dei mercati e altri rappresentanti di categoria possono essere invitati, **in relazione alle questioni da trattare**, dal Presidente a partecipare ai lavori della Commissione con funzione consultiva e senza diritto di voto.

5. La Commissione dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.

ARTICOLO 5

FUNZIONAMENTO E COMPITI DELLA COMMISSIONE DI MERCATO.

1. La Commissione di Mercato è convocata dal Presidente su iniziativa dello stesso, o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

2. La convocazione avviene mediante invito - da far pervenire ai componenti effettivi almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione - che rechi l'ordine del giorno.

3. Le sedute in prima convocazione sono valide con la presenza di almeno metà più uno dei componenti la Commissione; in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei componenti. Tutte le deliberazioni, sia in prima, che in seconda convocazione, sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti.

4. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. Un dipendente dell'Ente Gestore è nominato quale segretario della Commissione di Mercato con il compito di redigere il verbale di ogni riunione, che deve essere letto, approvato, trascritto nell'apposito registro e firmato dal presidente e dallo stesso segretario. Copia delle delibere adottate dalla Commissione dovranno essere trasmesse, tempestivamente, dal segretario all'Ente Gestore

6. I verbali delle sedute sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Vittoria e sul sito istituzionale dell'Ente Gestore.

7. I componenti della Commissione dovranno fornire la mail PEC per il recapito delle convocazioni della Commissione e segnalarne ogni variazione alla Direzione di Mercato.

8. I componenti della Commissione che, senza giustificato motivo, non partecipino a tre riunioni consecutive, sono dichiarati decaduti e vengono immediatamente sostituiti.

9. La Commissione è sciolta per verificato cattivo funzionamento, laddove non riesca a riunirsi validamente per tre riunioni consecutive.

10. Le spese per il funzionamento della Commissione di Mercato sono a carico dell'Ente Gestore. Ai componenti la Commissione di Mercato non spetta alcun

compenso e/o rimborso spese.

11. La Commissione esercita ai sensi dell'art. 7 della legge 25 marzo 1959 n.125 i compiti di :

- a) stabilire il numero dei posteggi nell'ambito delle disponibilità degli impianti;
- b) esercitare le altre attribuzioni previste dalla legge 25 marzo 1959 n.125 e dal Regolamento di mercato;
- c) svolgere attività consultiva nei riguardi della Commissione di cui all'art. 4 della legge n. 125/1959 ed effettuare, a tal fine, tutti gli accertamenti e i controlli necessari.

ARTICOLO 6 DIRETTORE DI MERCATO

1. Al Mercato ortofrutticolo è preposto un Direttore che è responsabile, nei confronti dell'Ente Gestore, del regolare funzionamento del Mercato stesso e dei servizi, alla cui organizzazione egli deve provvedere, in ottemperanza alle disposizioni di legge, del presente Regolamento e agli indirizzi dell'Ente Gestore e alle decisioni della Commissione di Mercato.

2. Il Direttore è individuato dall'Ente Gestore, tramite selezione pubblica, nel rispetto della normativa vigente in materia.

3. La nomina e le funzioni di Direttore di Mercato possono essere conferite anche a dipendenti dell'Ente Gestore, purché in possesso dei requisiti sotto indicati.

4. Lo stato giuridico, il trattamento economico e il tipo di inquadramento del Direttore di Mercato è determinato dall'Ente Gestore nel rispetto del d.lgs. 30 marzo 2001 n.165 e dalla normativa di settore.

5. L'Ente Gestore individua il Direttore di Mercato tra i soggetti in possesso di elevata competenza, professionalità ed esperienza nel settore agroalimentare, accertate attraverso la verifica di idoneo titolo di studio e dal possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- specializzazione professionale;
- esperienze nella direzione **di mercati** all'ingrosso;
- esperienze rilevanti in enti pubblici, in aziende commerciali, bancarie e/o industriali;
- altri titoli ritenuti rilevanti dall'Ente Gestore.

6. Costituisce condizione d'incompatibilità e di non conferibilità dell'incarico, l'esistenza di sentenze di condanna per violazione della legge 6 novembre 2012 n. 190 (anticorruzione) e **successive modifiche e integrazioni**, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (testo unico sulla documentazione amministrativa) e **successive modifiche e integrazioni**, del d.lgs 8 aprile 2013 n. 39 (disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi).

7. Il Direttore di Mercato dovrà impegnarsi:

- a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando immediatamente ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dello stesso e dei suoi familiari (intimidazioni, tentativi di corruzione, pressioni per condizionarne l'operato, danneggiamenti/furti di beni strumentali, etc.);
- a dare notizia alla Prefettura e al comune di Vittoria di ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dello stesso o dei suoi collaboratori e degli operatori del Mercato a qualsiasi titolo (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o nel Mercato ortofrutticolo), come previsto nel "Protocollo di legalità per il Mercato

ortofrutticolo di Vittoria", sottoscritto tra il Comune di Vittoria e la Prefettura di Ragusa il 9 dicembre 2014, con l'obbligo di denunciare i fatti all'Autorità Giudiziaria;

- ad adeguare la propria condotta e i propri doveri professionali a quanto previsto nel Codice etico per la promozione della cultura della legalità e della trasparenza negli enti locali, "Carta di Pisa", approvato con delibera di Giunta comunale n. 204 del 12 aprile 2012.

8. Il Direttore del Mercato altresì non può svolgere, a pena di decadenza, attività in conflitto d'interessi e/o incompatibili con l'Ente Gestore, né prestare consulenze tecniche, fatta eccezione per quelle, comunque subordinate all'autorizzazione dell'Ente Gestore, richieste da enti istitutori o gestori di altri mercati o da pubbliche amministrazioni.

ARTICOLO 7

FUNZIONI E COMPITI DEL DIRETTORE DI MERCATO

1. Il Direttore di Mercato, oltre ai compiti previsti dal presente Regolamento:

- partecipa, con voto consultivo, alla Commissione di Mercato;
- accerta il possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite e agli acquisti in base alla certificazione prevista dal presente Regolamento;
- stabilisce i turni, gli orari e le modalità di lavoro e di servizio del personale dell'Ente Gestore che opera nel Mercato;
- segnala all'Ente Gestore le carenze strutturali e organizzative del Mercato, indicando le iniziative e gli interventi idonei a migliorare la qualità dei servizi e rendere trasparenti le attività mercatali, attivando, nel contempo, tutte le forme di controllo volte a contrastare ogni fenomeno di devianza all'interno del mercato ortofrutticolo;
- adotta ordini di servizio entro i limiti delle proprie attribuzioni;
- propone all'Ente Gestore, anche su segnalazione degli operatori di mercato, l'adozione dei provvedimenti volti a favorire un più efficace funzionamento delle attività del Mercato;
- vieta la vendita dei prodotti riconosciuti non commestibili dagli Organi sanitari;
- vieta la vendita e ordina il ritiro, dei prodotti il cui confezionamento ed i cui contenitori non siano riconosciuti dagli operatori preposti conformi alle norme vigenti;
- cura l'osservanza degli orari di apertura e chiusura del Mercato;
- vigila perché non siano intralciate le operazioni di rifornimento del Mercato;
- accerta che tutte le operazioni di compravendita vengano eseguite in ottemperanza al Regolamento;
- autorizza, in casi eccezionali, dando comunicazione per iscritto, con cadenza bimestrale, alla commissione di mercato, sulle autorizzazioni effettuate, l'introduzione e l'uscita di derrate oltre l'orario prescritto.

2. Il Direttore di Mercato può adottare i provvedimenti disciplinari di sua competenza, previsti dal presente Regolamento all'art. 44, e fare allontanare dal Mercato coloro che, con il loro comportamento, turbino il regolare funzionamento del Mercato stesso o contravvengano alle disposizioni di legge e del Regolamento medesimo.

Svolge tutte le funzioni a lui affidate dalle leggi e dai regolamenti e qualunque altra funzione a lui affidata dall'Ente Gestore.

3. Il Direttore di Mercato altresì sovrintende, coordina le attività di controllo degli accessi e delle attività di mercato, direttamente- se tale servizio viene svolto da personale dipendente dell'Ente Gestore- o tramite i responsabili incaricati

ARTICOLO 8

PERSONALE ADDETTO AL MERCATO

1. Il Direttore di Mercato è coadiuvato, nell'esercizio dei suoi compiti, da personale dipendente dell'Ente Gestore, o da questo assunto con selezione pubblica, in relazione alle effettive necessità funzionali del Mercato.

2. Tutto il personale addetto al Mercato è tenuto a rispettare quanto previsto dalla legge 25 marzo 1959 n. 125; dal decreto ministeriale 10 aprile 1970; dal decreto del Presidente della Regione Siciliana 25 ottobre 1989; dai decreti legislativi n. 228 del 18 maggio 2001 e **successive modifiche e integrazioni**, n. 50 del **18 aprile 2016 e successive modifiche e integrazioni**, n. 59 del 26 marzo 2010 e **successive modifiche e integrazioni** e n. 159 del 6 settembre 2011 e **successive modifiche e integrazioni**; dalla legge 6 novembre 2012 n. 190 e **successive modifiche e integrazioni**; dal d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, dalle altre normative di settore e in conformità a quanto previsto nel Protocollo di Legalità "Carlo Alberto Dalla Chiesa" del 12 luglio 2005; nel "Regolamento Antipizzo", in quanto applicabile, approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 20 del 27 febbraio 2008; nel Codice etico per la promozione della cultura della legalità e della trasparenza negli enti locali, "Carta di Pisa", approvato con delibera di Giunta comunale n. 204 del 12 aprile 2012; nel el "Patto per Vittoria Sicura", stipulato tra il Comune di Vittoria e la Prefettura di Ragusa in data 25 ottobre 2018 e nel "*Protocollo di Legalità per il Mercato Ortofrutticolo di Vittoria*", del 9 dicembre 2014.

TITOLO II

SERVIZI DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO

ARTICOLO 9

GESTIONE SERVIZI

1. L'Ente Gestore provvede alla gestione dei seguenti servizi di mercato:
 - organizzazione e predisposizione del servizio di vigilanza della struttura mercatale;
 - gestione degli impianti frigo;
 - manutenzione ordinaria della struttura;
 - gestione dei depositi per casse e imballaggi;
 - pulizia della struttura;
 - gestione degli ingressi e della viabilità;
 - predisposizione del manuale HACCP per le parti comuni del mercato, verificandone la compatibilità con quello dei concessionari;
 - gestione di eventuali spazi espositivi e/o pubblicitari esterni e/o interni all'area del mercato ortofrutticolo;
 - gestione del servizio di posteggio;
 - gestione del servizio di pesa pubblica;
 - promozione di iniziative della struttura mercatale, per il miglioramento della vendita dei prodotti che transitano dal mercato ortofrutticolo, e dei servizi forniti;
 - servizio bar e ristoro;
 - servizio facchinaggio, traino e trasporto, e ogni altro servizio ausiliario del mercato, compresi quelli relativi a prestazioni professionali.
2. Gli interventi strutturali e/o di manutenzione straordinaria rimangono in carico al

Comune di Vittoria.

3. All'affidamento del servizio di pulizia della struttura e del servizio di raccolta differenziata provvederà il Comune di Vittoria, supportandone i relativi costi e prevedendone appositamente le modalità di svolgimento nell'ambito del capitolato d'appalto con cui si provvede all'affidamento del servizio di pulizia e raccolta dei rifiuti nell'intero territorio comunale.
4. I servizi di mercato vengono sottoposti alla Commissione di mercato che esprime parere sulla istituzione di ciascuno e sulle modalità di svolgimento degli stessi.
5. Tutti i servizi dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto delle normative di settore e del presente Regolamento. Tutto il personale addetto ai servizi, anche quelli dati in concessione, è tenuto a rispettare quanto previsto dall'articolo 1 del presente Regolamento.

ARTICOLO 10

SERVIZIO IGIENICO-SANITARIO

1. Al servizio di vigilanza igienico-sanitaria, nonché all'accertamento della sicurezza alimentare dei prodotti ortofrutticoli immessi nel mercato, provvedono i competenti organi locali di sanità - facendo osservare anche le norme vigenti in materia di veicoli adibiti al trasporto delle merci, contenitori, igiene del suolo e dell'abitato- i quali sono tenuti a dichiarare la non idoneità all'alimentazione di determinate partite di prodotti, disponendone la distruzione o la particolare destinazione delle stesse, notificando il provvedimento al detentore della merce e all'Ente Gestore.
2. Il Direttore di Mercato ordina al detentore della merce l'esecuzione del provvedimento dell'Autorità sanitaria di distruzione e/o allontanamento della merce ed altresì l'allontanamento degli operatori recidivi.
3. Nel caso in cui gli operatori/detentori non eseguano il provvedimento di distruzione e/o allontanamento entro il termine prescritto, si provvederà coattivamente ponendo a carico degli interessati i costi sostenuti; i contravventori saranno altresì soggetti- a seconda della gravità della condotta- alle sanzioni di cui al successivo art. 44, oltreché alle sanzioni previste dalle leggi di settore.
4. Il servizio igienico-sanitario, nel caso di fenomeni epidemici, altresì provvede agli interventi di propria competenza, prescrivendo gli interventi idonei ad assicurare le migliori condizioni igieniche del suolo e dei locali, specie quando è necessario il ricorso alla disinfezione, alla disinfestazione e alla derattizzazione.

ARTICOLO 11

CONFORMITÀ DEI PRODOTTI E DEGLI IMBALLAGGI

1. I prodotti e gli imballaggi devono essere conformi alle norme nazionali e comunitarie vigenti in materia.
2. Il Direttore di mercato vigila, per quanto di competenza, sull'applicazione delle norme comunitarie e nazionali sui prodotti ortofrutticoli, vietando la vendita e/o ordinando il ritiro e la rilavorazione di quelle partite i cui prodotti, la loro confezione o i contenitori non siano conformi alle norme annonarie vigenti.
3. Il personale dell'Ente Gestore, per tali verifiche, ha libero accesso ad ogni locale adibito alla vendita o al magazzinaggio.

ARTICOLO 12

SERVIZIO STATISTICO E RILEVAZIONE PREZZI

1. Ai fini della pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni relative alle attività di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli all'interno del Mercato, è prevista la rilevazione statistica- in conformità alle disposizioni dell'Istituto Centrale di Statistica- e la messa in rete dei dati riguardanti qualità e quantità delle singole merci, il prezzo di vendita e la destinazione finale dei prodotti.

2. La rilevazione statistica dev'essere effettuata secondo le seguenti modalità:

- il Direttore di Mercato effettua l'accertamento giornaliero delle qualità e della provenienza dei prodotti introdotti nel mercato, nonché della quantità, dei prezzi e delle destinazioni delle merci vendute;

- tutti coloro che operano nel Mercato ortofrutticolo sono tenuti a fornire all'Ente Gestore le informazioni e i dati statistici da questa richiesti;

- la rilevazione statistica delle quantità è basata sullo spoglio dei documenti di entrata delle merci nel mercato, completi degli elementi occorrenti ai fini statistici (indicazione esatta della specie merceologica, della qualità e della provenienza), e può trovare sostegno in strumenti di pesa elettronica collegati, in tempo reale, con la direzione mercati;

- la rilevazione dei prezzi (mercuriale agricola) è effettuata mediante la trasmissione telematica- a cura dei concessionari dei posteggi (o di loro incaricati), attraverso l'utilizzo di un apposito modello predisposto dall'Ente Gestore - alle ore 9.00 e alle ore 11.00- di ogni giorno lavorativo nel periodo di apertura antimeridiana e un successivo "invio" alle ore 17.30 nel periodo di apertura pomeridiana;

- nel modello, predisposto dall'Ente Gestore, dovranno essere indicati i prezzi di vendita minimi, massimi e prevalenti dei prodotti commercializzati e, a parte, la punta massima per quelle partite di prodotti che si discostino, per l'alta qualità, da quanto mediamente commercializzato. Detta punta massima non concorrerà alla media della mercuriale agricola;

- l'Ente Gestore provvede alla diffusione dei superiori dati in ottemperanza alla disciplina di settore ed alla eventuale normativa di dettaglio;

- in seguito alla diffusione, l'Ente Gestore potrà procedere a una verifica a campione, mediante il metodo dell'intervista, dei prezzi praticati;

- per ogni prezzo rilevato mediante intervista, si dovrà registrare, oltre al prezzo, anche la qualità e la varietà della merce, cui lo stesso si riferisce, e il nome dell'operatore del posteggio che ha fornito l'indicazione.

3. L'Ente Gestore potrà stipulare apposita convenzione, con soggetti specializzati, per l'utilizzo di sistemi di rilevazioni statistiche presenti sul mercato, ovvero migliorare la propria mercuriale per garantirne una maggiore efficacia.

ARTICOLO 13 CASSA DI MERCATO

L'Ente Gestore può attivare un servizio di Cassa per la gestione dei flussi finanziari, derivanti dalle transazioni commerciali effettuate all'interno del Mercato, e per le operazioni bancarie a favore degli operatori. La gestione della Cassa sarà affidata, a norma di legge, ad una azienda di credito. L'Ente Gestore individuerà all'interno dell'area di Mercato idonei locali per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 12 della legge del 25 marzo 1959 n. 125. Gli operatori di mercato potranno facoltativamente avvalersi di tale servizio, alle condizioni e secondo le modalità concordate con il gestore del servizio.

ARTICOLO 14

INFORMAZIONI FINANZIARIE (CENTRALE RISCHI)

L'Ente Gestore può attivare un servizio di verifica della capacità finanziaria degli acquirenti mediante la richiesta, a ciascuno degli operatori, della propria esposizione creditoria nei confronti dei clienti. Gli operatori che acconsentiranno dovranno necessariamente e preventivamente autorizzare l'Ente Gestore, in forma scritta, al trattamento dei dati sensibili raccolti.

ARTICOLO 15

SERVIZIO DI POLIZIA URBANA E AMMINISTRATIVA E CONTROLLO DEGLI ACCESSI

1. Al fine di rafforzare la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata e ogni forma di devianza o di iniziativa illecita, chiunque intenda accedere alla struttura mercatale dev'essere previamente identificato attraverso la verifica: dell'identità del soggetto; della destinazione/motivo di accesso; della targa del mezzo in ingresso e della merce trasportata.

2. Il servizio di polizia all'interno del Mercato è assicurato dal personale del Comando della Polizia municipale.

In particolare il servizio di polizia:

a) assicura il mantenimento dell'ordine nella zona del mercato e nelle immediate adiacenze, nonché, l'osservanza da parte degli operatori e dei frequentatori delle norme di legge e di regolamento riguardanti il Mercato stesso;

b) fornisce collaborazione all'Ente Gestore nello svolgimento dei compiti attribuiti alla stessa, secondo le direttive impartite dalla medesima;

c) disciplina la circolazione e la sosta dei veicoli nelle immediate adiacenze del mercato;

d) impedisce l'ingresso nel Mercato di persone non regolarmente autorizzate, nonché di coloro che siano stati sospesi o esclusi dai mercati;

e) impedisce e reprime qualsiasi atto che possa comunque ostacolare il regolare andamento del Mercato e interviene, collaborando con il personale sanitario, al controllo sotto il profilo igienico-sanitario.

3. Il Comando di Polizia municipale organizza il servizio di polizia urbana e amministrativa all'interno del Mercato per garantire il rispetto delle norme del presente Regolamento e costituisce un apposito Nucleo di Polizia del Mercato, dotato di una postazione all'interno dell'area mercatale e un collegamento telematico con l'Ente Gestore.

4. La Polizia municipale segnala al Direttore di Mercato tutte le irregolarità riscontrate, i reclami ricevuti e ogni episodio o fatto che possa influire sul regolare funzionamento dei servizi di Mercato.

5. La tutela dell'ordine pubblico all'interno del Mercato ortofrutticolo- in coerenza con quanto stabilito nel "Patto per Vittoria Sicura" sottoscritto il 25 ottobre 2018- è assicurata anche attraverso il "Gruppo di Lavoro Sicurezza", coordinato dalla Prefettura e composto da un rappresentante del Sindaco di Vittoria, dalla Polizia di Stato, dall'Arma dei Carabinieri, dalla Guardia di Finanza e dalla Polizia municipale.

ARTICOLO 16

SERVIZIO DI FACCHINAGGIO

1. L'Ente Gestore, su proposta del Direttore di Mercato, determina il numero

massimo degli addetti necessari ad espletare il Servizio di Facchinaggio.

2. Le attività di movimentazione delle merci sono pagate su fattura, per servizi effettivamente resi e secondo la tariffa stabilita dall'Ente Gestore, sentita la Commissione di Mercato.

3. Le operazioni di movimentazione delle merci all'interno del Mercato possono essere svolte da società, consorzi e cooperative singole e associate, mediante apposita convenzione che preveda, a pena di decadenza, l'applicazione delle disposizioni del d.lgs. 50/16 e il rispetto della normativa e dei protocolli, in quanto applicabili, di cui all'art. 1 del presente Regolamento, sempre che i soci siano in possesso del certificato previsto dall'art. 12 del T.U.L.P.S. approvato con regio decreto 18 Giugno 1931 n. 773.

4. La concessione per l'esercizio dell'attività di movimentazione verrà rilasciata alle società, ai consorzi o alle cooperative e avrà validità annuale, salvo decadenza o revoca anticipata per inadempienza agli obblighi previsti nella convenzione. L'autorizzazione potrà essere rinnovata, previa presentazione di documentazione comprovante la permanenza dei requisiti previsti per l'autorizzazione ad operare.

5. Le operazioni di facchinaggio e trasporto all'interno del Mercato- ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 **e successive modifiche** - possono essere esercitate da facchini liberi, previa denuncia di inizio attività all' Autorità attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dalle disposizioni legislative vigenti, eventualmente accompagnata dall'esperienza di prove a ciò destinate.

6. I facchini liberi, per essere ammessi ad esercitare la propria attività all'interno del Mercato, debbono avere compiuto il diciottesimo anno di età e devono rispettare la normativa e i protocolli, in quanto applicabili, di cui all'art. 1 del presente Regolamento.

7. L'autorizzazione per i facchini singoli avrà validità annuale e, salvo decadenza o revoca anticipata per grave inadempienza, potrà essere rinnovata, previa presentazione di documentazione comprovante la permanenza dei requisiti previsti per l'autorizzazione a operare.

8. Gli operatori devono avere i requisiti previsti dalla legge per lo svolgimento dell'attività di movimentazione, e devono avere stipulato polizza assicurativa- anch'essa prevista per legge- per i rischi derivanti dall'attività di movimentazione.

9. Gli operatori, nell'ambito dei posteggi (ivi compreso il pianale del veicolo ad essi accostato per l'eventuale scarico merci) di cui sono concessionari, possono svolgere le operazioni di facchinaggio personalmente o a mezzo di propri dipendenti regolarmente assunti, limitatamente alle merci di loro proprietà. Tutti gli operatori che intendano avvalersi di personale proprio devono darne preventiva comunicazione all'Ente Gestore.

10. Tutti gli addetti alla movimentazione merci dovranno essere sempre in possesso di attestazione sanitaria aggiornata.

11. E' facoltà dell'Ente Gestore prevedere che gli addetti alla movimentazione indossino un'uniforme. Gli addetti alla movimentazione sono responsabili delle merci loro affidate per lo scarico, il carico e la consegna.

12. Ai facchini liberi, che contravvengano alle disposizioni del presente regolamento e del Direttore di Mercato, o che comunque turbino il normale funzionamento del mercato, si applicano le seguenti sanzioni:

- la diffida orale o scritta disposta dal Direttore di Mercato;
- la sospensione dell'attività, da uno a quindici giorni, disposta dal Direttore di Mercato;
- nei casi gravi, o di recidiva, la revoca dell'autorizzazione e l'espulsione dal Mercato disposta dall'Ente Gestore, su proposta del Direttore di mercato, previa contestazione dell'addebito all'interessato.

13. Durante il periodo di sospensione l'interessato non può, per nessun motivo,

accedere alla struttura mercatale.

14. Alle stesse sanzioni - fatta eccezione per la revoca dell'autorizzazione e l'espulsione dal Mercato - sono soggetti i dipendenti degli operatori commerciali e dei produttori autorizzati alla vendita diretta nel rispetto delle norme contrattuali, dello Statuto dei lavoratori e delle norme sanitarie.

ARTICOLO 17 PESATURA E VERIFICA DEL PESO

1. Ogni venditore provvede alla pesatura delle derrate mediante idonei strumenti di pesa, installati nel posteggio di vendita.

2. Ogni compratore deve controllare, prima di ritirare il prodotto acquistato, il peso e il confezionamento dei colli. In caso contrario, si ritengono validi i pesi e i colli risultanti dai tagliandi di vendita o dai registri dei Venditori.

3. Non saranno presi in considerazione, dopo il ritiro della merce dal Mercato, eventuali reclami per i prodotti acquistati.

4. L'Ente Gestore può dotare l'area del Mercato di idonei strumenti di pesatura che potranno essere utilizzati gratuitamente dai richiedenti

ARTICOLO 18 TARIFFE, DIRITTI E CANONI

1. Le tariffe dei servizi (anche quelli dati in gestione), i diritti e i canoni dei posteggi sono fissati dal Comune e/o dall'Ente Gestore.

2. Le tariffe, i diritti e i canoni saranno adeguatamente pubblicizzati dal Comune e/o dall'Ente Gestore in modo che gli operatori possano prenderne visione.

3. Non possono essere imposti e/o riscossi pagamenti in misura superiore e/o inferiore a quelli stabiliti nelle tariffe, nei diritti e nei canoni o che non siano il corrispettivo di prestazioni effettivamente rese.

4. Le somme indebitamente corrisposte sono ripetibili a cura del Comune e/o dall'Ente Gestore.

5. La violazione di quanto previsto nel presente articolo è sanzionabile ai sensi del Regolamento e, qualora integri estremi di reato, è fatto obbligo di darne comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

ARTICOLO 19 RESPONSABILITÀ

1. Salve e impregiudicate le responsabilità di legge, l'Ente Gestore non assume alcuna responsabilità per danni, mancanze o deperimento di derrate, che dovessero, a qualunque titolo, subire gli operatori e i frequentatori del Mercato.

2. Gli operatori e i frequentatori del mercato sono responsabili nei confronti dell'Ente Gestore dei danni causati anche dai loro dipendenti o collaboratori.

3. Gli operatori concessionari di posteggi e/o altri immobili devono essere adeguatamente assicurati per danni arrecati a terzi nell'ambito dell'area di vendita assegnata. L'ente Gestore, sentita la Commissione di mercato, può stabilire i limiti minimi della polizza assicurativa.

4. A loro carico il Direttore del Mercato può adottare le sanzioni di cui al presente Regolamento.

TITOLO III

OPERATORI DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO

ARTICOLO 20

CATEGORIE AMMESSE AL MERCATO

1. Sono ammessi a operare al Mercato gli operatori professionali di cui ai successivi articoli 21, 22 e 23.

2. L'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, ai sensi dell'art. 71, comma 1, d.lgs. 26 marzo 2010 n. 59, è inibito a:

- coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza.

3. Gli operatori del Mercato, durante la loro attività, devono attenersi alle norme del presente Regolamento e a tutte le disposizioni in materia commerciale, igienico-sanitaria e di sicurezza, osservando scrupolosamente l'etica commerciale. Dal mancato rispetto di tali regole consegue l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente e dal Regolamento.

4. Il divieto di esercizio dell'attività, per le cause previste ai precedenti punti, tranne per il primo, permane **per la durata di anni cinque come previsto dall'art. 71 del d.lgs. n. 59/2010.**

5. Per assicurare trasparenza e visibilità, tutte le operazioni commerciali, indipendentemente dall'importo, devono essere compiute su fatture e il pagamento deve avvenire esclusivamente con assegno bancario, bonifico o strumenti elettronici comunque tracciabili, non essendo ammesso l'uso del contante, se non nei limiti previsti dalla legge.

6. La violazione di tale disposizione può comportare l'irrogazione di sanzioni, fino all'inibizione dell'accesso al Mercato e/o alla revoca dell'assegnazione del posteggio. Le modalità di emissione della fattura sono regolamentate dalla vigente

normativa fiscale ed i termini di pagamento e di fatturazione devono rispettare quanto previsto dall'art. 62 del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, come convertito dalla legge 24 marzo 2012 n. 27 e dal relativo decreto di attuazione n. 199 del 19 ottobre 2012.

7. Chiunque compia, nell'ambito del Mercato, operazioni che comportino la manipolazione o il contatto con i prodotti ortofrutticoli, dovrà attenersi alle disposizioni previste dal regolamento comunitario 852/2004, in applicazione dei principi del sistema haccp, all'obbligo di un addestramento e/o formazione in materia di igiene alimentare, in relazione al tipo di attività da svolgere.

8. E' vietato agli Operatori ammessi al Mercato, ai sensi del decreto Presidente della Regione Siciliana del 25 ottobre 1989, vendere o comunque cedere derrate in loro possesso ad altri Operatori di Mercato per la rivendita all'interno dello stesso, fatta eccezione per le derrate destinate ad Enti Ospedalieri o Comunità Assistenziali.

9. E' fatto assoluto divieto di esercitare attività di vendita ai soggetti non rientranti nelle figure sotto indicate, se non preventivamente autorizzati dall'Ente Gestore.

ARTICOLO 21 VENDITORI

1. Sono ammessi a operare nel Mercato per le vendite i sotto elencati operatori, purché in possesso dei requisiti fissati dalla normativa di settore:

- commercianti all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli;
- i produttori ortofrutticoli, singoli o associati, iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura;
- i consorzi e le cooperative di produttori o di commercianti di prodotti ortofrutticoli;
- gli enti di colonizzazione;
- gli enti comunali di consumo;
- le organizzazioni di produttori di cui alla legge n. 622 del 27 luglio 1967.

2. I produttori singoli o associati, ai sensi del decreto Presidente della Regione Siciliana del 25 ottobre 1989, possono vendere soltanto prodotti di produzione propria o dei soci.

Per essere ammessi ad operare all'interno del Mercato, i predetti soggetti non devono trovarsi nelle condizioni indicate all'art. 71, comma 1, del d.lgs. 26 marzo 2010 n. 59.

3. L'accredito per l'ingresso e per l'esercizio delle attività è rilasciato - previa verifica dei requisiti di cui sopra - dalla Direzione di Mercato.

ARTICOLO 22 COMPRATORI

1. Sono ammessi agli acquisti all'interno del Mercato:

- i commercianti all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli iscritti nel Registro delle Imprese/REA della Camera di Commercio, ed inclusi, ove previsto dalla legge, alla Banca nazionale degli operatori ortofrutticoli (BNDOO) di AGECONTROL (organismo di controllo che, per conto di AGEA, svolge le verifiche di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli, ai sensi del d.l. 28 febbraio 2005 n. 22, convertito con modificazioni nella legge 29 aprile 2005 n. 71);
- i commercianti al minuto di prodotti ortofrutticoli;
- gli industriali che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione

dei prodotti ortofrutticoli;

- le comunità, le convivenze, le cooperative di consumo, i gruppi di acquisto solidale;
- i gruppi di acquisto e altre forme associative fra dettaglianti;
- i gestori di ristoranti, alberghi, pubblici esercizi, mense, spacci aziendali;
- gli enti comunali di consumo;
- gli enti di sviluppo, le cooperative e loro consorzi, le società di approvvigionamento e distribuzione a partecipazione pubblica dello Stato, della Regione, dei Comuni e loro Consorzi.

2. Per essere ammessi all'acquisto, all'interno del Mercato, i predetti soggetti non devono trovarsi nelle condizioni indicate all'art. 71, comma 1, del d.lgs. 26 marzo 2010 n. 59.

3. L'accredito per l'ingresso e per l'esercizio delle attività è rilasciato - previa verifica dei requisiti di cui sopra - dalla Direzione di Mercato.

4. Entro l'orario stabilito all'art. 36 del presente Regolamento, sono ammessi i consumatori che possono effettuare presso i produttori anche acquisti per quantitativi inferiori a quelli minimi stabiliti dal Regolamento di mercato.

ARTICOLO 23

COMMISSIONARI, MANDATARI E ASTATORI

1. Sono ammessi a operare nel mercato per le vendite e per gli acquisti anche i Commissionari e i Mandatari iscritti nel Registro delle Imprese/REA della Camera di Commercio del capoluogo di provincia dove intendono operare, i quali, ferma restando la disciplina dettata dagli articoli, 1703-1736 del codice civile, siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa e dai protocolli, in quanto applicabili, di cui all'art. 1 del presente Regolamento.

2. Il Comune e/o l'Ente Gestore inibisce l'attività di Commissionario, Mandatario, Astatore dei prodotti ortofrutticoli, ai soggetti che sono stati condannati nel quinquennio in corso per i delitti previsti dagli articoli 353, 355, 356, 472, 473, 474, 515, 516, 517 e 623 del codice penale, e per frodi e sofisticazioni previste dalle leggi speciali di igiene.

3. Coloro che intendono esercitare attività di Commissionario non titolare di concessione e/o Mandatario devono prestare, in favore dell'Ente Gestore, una cauzione infruttifera, non inferiore a € 5.000,00 mediante fideiussione bancaria.

4. L'importo della cauzione, intestata al singolo operatore, è fissata dall'Ente Gestore.

5. La cauzione resta vincolata per tutto il tempo in cui l'interessato è ammesso a operare nel mercato.

6. Per le vendite effettuate con il sistema dell'asta pubblica, sono ammessi a operare nel mercato gli Astatori iscritti nel Registro delle Imprese/REA della Camera di Commercio.

7. I Commissionari, assegnatari di posteggi nel Mercato, ai sensi del **decreto Presidente della Regione Siciliana del 25 ottobre 1989** non possono esercitare fuori dal mercato l'attività di commercio all'ingrosso in conto commissione, pena la revoca dell'assegnazione. I commissionari ed i mandatari debbono tenere a disposizione della direzione del mercato tutti gli atti ed i documenti relativi alle transazioni effettuate per conto dei loro committenti o mandanti.

8. I commissionari non possono commercializzare la merce affidatagli ai sensi del precedente comma.

9. I commercianti aventi posteggi in concessione non possono inoltre richiedere provvigioni in quanto non esercitano attività di intermediazione.

10. I Mandatari e gli Astatori, ai sensi del decreto Presidente della Regione

Siciliana del 25 ottobre 1989, non possono esercitare, per proprio conto, sia nel Mercato, che fuori, il commercio dei prodotti oggetto dell'attività di Mercato nel quale operano, né svolgere il commercio suddetto per interposta persona, pena la loro esclusione ad operare nel mercato e/o l'inibizione all'accreditamento all'ingresso.

11. Per essere ammessi all'acquisto, all'interno del Mercato, i predetti soggetti non devono trovarsi nelle condizioni indicate all'art. 71, comma 1, del d.lgs. 26 marzo 2010 n. 59.

12. L'accredito per l'ingresso e per l'esercizio delle attività è rilasciato - previa verifica dei requisiti di cui sopra - dalla Direzione di Mercato.

13. Tutte le figure professionali descritte nel presente articolo debbono sottostare ai medesimi requisiti e obblighi di legge e di regolamento.

ARTICOLO 24

ACCERTAMENTO DEL POSSESSO DEI REQUISITI

I Venditori, i Compratori, i Commissionari, i Mandatari, gli Astatori - in occasione di partecipazione a bandi, di richiesta di provvedimenti amministrativi (concessioni, concessioni-contratto, autorizzazioni, rinnovi e/o proroghe, etc.) e in qualsiasi momento - su richiesta dell'Ente Gestore devono documentare e dichiarare il possesso e la permanenza dei seguenti requisiti:

1. di non avere riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal pre- detto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. che non sussistono (con riferimento ai soggetti indicati al successivo comma 3) le cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione

mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;

3. Quanto indicato ai precedenti numeri 1 e 2 vale anche se la sentenza, o il decreto ovvero la misura interdittiva, sia stata emessa nei confronti: del

titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza incasò di società' con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato, ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

4. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti a impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. di non aver riportato gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016).

6. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

6- bis. di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;

7. di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

8. di non aver mai presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione, in

merito al possesso dei requisiti e/o condizioni rilevanti per l'ottenimento di concessioni o provvedimenti simili o analoghi;

9. non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

10. di non essere stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, o, nel caso siano stati vittime di tali reati, di avere denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

11. di non trovarsi, rispetto a concessionari di posteggio al mercato in una situazione di controllo e collegamento ai sensi dell'art. 2359 codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le decisioni siano imputabili a un unico centro decisionale;

12. di possedere i requisiti morali di cui all'art. 85 del d.lgs. 159 del 2011 in materia di antimafia;

13. di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dall'art. 71 del d.lgs. 59 del 2010;

14. di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dall'art. 4, comma 6, del d.lgs. 228 del 2001;

15. essere consapevole di essere sottoposto ad un controllo preventivo antimafia, ex art. 84, comma 3, decreto legislativo n. 159/2011 e successive modifiche e integrazioni, giusta "Protocollo di legalità per il Mercato ortofrutticolo di Vittoria" del 9 dicembre 2014;

16. di impegnarsi a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando immediatamente ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale, danneggiamenti/furti di beni strumentali);

17. di impegnarsi a dare notizia alla Prefettura, al Comune di Vittoria e all'Ente Gestore, di ogni tentativo di usura o estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti degli operatori di mercato o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o nel Mercato Ortofrutticolo), con l'obbligo di denunciare i fatti all'Autorità Giudiziaria così come previsto nel "Protocollo di legalità per il Mercato ortofrutticolo di Vittoria" sottoscritto tra il Comune di Vittoria e la Prefettura di Ragusa il 9 dicembre 2014;

18. di impegnarsi all'adozione di un capillare sistema di controlli per il perseguimento della trasparenza e la regolarità delle attività poste in essere all'interno del mercato ortofrutticolo; a contrastare il ricorso al lavoro irregolare, sotto il profilo contrattuale, retributivo, assicurativo e previdenziale; a garantire la trasparenza delle attività economiche e la libertà della concorrenza; alla piena applicazione delle normative in materia di sicurezza e salute sul lavoro; alla formazione del personale anche in vista degli obiettivi dell'impegno per la legalità; a segnalare alle Autorità competenti ogni fatto rilevante al perseguimento di tali finalità;

19. che la ditta e/o società applica ai propri lavoratori dipendenti i Contratti Collettivi Nazionali di lavoro di categoria;

20. di essere in regola con la normativa in tema di sicurezza per la tutela della vita e della salute dei lavoratori;

21. di acconsentire, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, al trattamento dei dati personali per ogni esigenza connessa all'attività di mercato;

22. di conoscere e di accettare le disposizioni del Regolamento del mercato ortofrutticolo e tutti gli atti amministrativi in materia (deliberazioni, ordinanze sindacali e dirigenziali in atto vigenti, e in particolare le ordinanze n. 563 del 26 ottobre 1995, n. 737 del 7 dicembre 1995 e n. 27 del 9 giugno 2011 e successive modifiche e integrazioni) e di obbligarsi a rispettarle pena le sanzioni di legge e di Regolamento;
23. di obbligarsi a fornire, qualora concessionario, con cadenza mensile e comunque su semplice richiesta dell'Ente Gestore, i dati riguardanti la quantità di merce commercializzata e, annualmente, i dati relativi al volume di affari della propria attività rilevabili dai documenti contabili, i quali saranno utilizzati secondo le disposizioni contenute nel Regolamento del mercato ortofrutticolo, avendo riguardo alle esigenze di riservatezza di ogni operatore economico, anche allo scopo di consentire l'ottimizzazione delle attività promozionali e di ogni altra iniziativa ritenuta utile per la migliore gestione della struttura;
24. di conoscere e di accettare le disposizioni contenute nel "Regolamento per il riconoscimento delle agevolazioni per i tributi locali in favore delle imprese che hanno sporto denuncia nei confronti di atti estortivi compiuti ai loro danni", con applicazione della sanzione accessoria in caso di violazione;
25. di rispettare le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68;
26. di obbligarsi a richiedere a propria cura e spese, nel caso di rilascio della concessione, l'autorizzazione sanitaria per l'esercizio dell'attività da porre in essere all'interno della struttura, liberando l'amministrazione da ogni responsabilità civile, penale e amministrativa derivante dal mancato assolvimento di tale obbligo da parte del richiedente;
27. di obbligarsi a non mutare la destinazione dell'immobile concesso e/o di procedere a trasformazioni, modifiche e migliorie dell'immobile, a installare impianti, attrezzature e/o macchinari senza il previo consenso scritto dell'Ente Gestore; di essere consapevole che la violazione di tali obblighi produrrà la risoluzione della concessione ex art. 1456 codice civile; di essere consapevole e di accettare che il concessionario non avrà in alcun caso diritto a qualsivoglia rimborso o indennità per le trasformazioni, addizioni, modifiche o migliorie, anche in caso di consenso del Comune e/o dell'Ente Gestore e che al termine del rapporto, il Comune e/o l'Ente Gestore sarà totalmente libero, a propria insindacabile scelta, di ritenerli gratuitamente o di pretendere la rimessa in pristino, a cura e spesa del concessionario; che, conseguentemente, il valore dei miglioramenti e delle addizioni non potrà mai essere imputato ai canoni di concessione;
28. di obbligarsi a non cedere, neanche parzialmente e a nessun titolo, il contratto di concessione e di essere consapevole e di accettare che le operazioni societarie aventi per oggetto il conferimento, la cessione, anche parziale e/o temporanea dell'azienda, l'immissione di nuovi soci di maggioranza e/o la sostituzione degli stessi, la trasformazione, la fusione e la scissione della concessionaria che comportino anche, di fatto, il trasferimento della concessione, dovranno essere preventivamente comunicate al Comune e/o l'Ente Gestore per ottenere l'assenso scritto, pena la facoltà dello stesso di risolvere di diritto la concessione ex art. 1456 codice civile. Il Comune e/o l'Ente Gestore dovrà dare l'assenso scritto entro i 30 giorni successivi alla comunicazione;
29. di obbligarsi a provvedere, a proprie spese, con riferimento alla porzione immobiliare oggetto di concessione, agli interventi e alle opere di manutenzione ordinaria o comunque conseguenti a propria incuria;
30. di obbligarsi a esonerare espressamente l'Ente Gestore da ogni responsabilità per danni, diretti e indiretti, che possano derivare al concessionario, a propri dipendenti e a terzi; di essere consapevole e di accettare che, con la sottoscrizione

del contratto, il concessionario è costituito custode dell'immobile in uso e che lo stesso è tenuto a osservare, con riferimento all'immobile in concessione, le disposizioni in materia di sicurezza previste dalla vigente legislazione, in particolare quelle di cui al decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche e integrazioni, e quelle inoltre impartite dal Comune in ottemperanza alla predetta disciplina, in relazione alle parti comuni del Mercato;

31. di dichiarare l'elenco completo dei dati anagrafici e fiscali dei propri dipendenti e collaboratori e l'elenco di tutti i contratti che siano stati stipulati, siano essi in corso di validità e funzionali o strumentali alla realizzazione dell'oggetto sociale.

ARTICOLO 25

DOCUMENTO PER L'ACCESSO E ANAGRAFE DI MERCATO

1. Al fine di rafforzare la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata e ogni forma di devianza o di iniziativa illecita, chiunque intenda accedere alla struttura mercatale dev'essere previamente identificato da personale della Polizia municipale attraverso la verifica: dell'identità del soggetto; della destinazione/motivo di accesso; della targa del mezzo in ingresso e della merce trasportata, al fine di garantire le attività economiche legali e lo sviluppo dell'economia vittoriese.
2. Il servizio di polizia all'interno del Mercato è assicurato dal personale del Comando della Polizia municipale, ai sensi dell'art. 15 del presente Regolamento.
3. L'ammissione al Mercato è autorizzata dal Direttore di Mercato, mediante il rilascio- agli operatori (ai loro familiari coadiuvanti e al personale dipendente) e ai loro fornitori di beni e servizi, nonché ai soggetti esercenti attività di servizio o attività collaterali al Mercato- di una apposita Carta del Mercato munita di fotografia e completa dei dati anagrafici, qualifica professionale, titolo di ammissione al Mercato e periodo di validità.
4. Il rilascio e/o il rinnovo della Carta del Mercato è soggetto al pagamento di una somma che sarà fissata dall'Ente Gestore a titolo di rimborso spese, subordinato alla verifica e valutazione dei requisiti di cui ai precedenti articoli.
5. Il Comune e/o l'Ente Gestore può richiedere- ai familiari coadiuvanti, al personale dipendente, ai fornitori di beni e servizi degli operatori di Mercato- oltre ai requisiti professionali, anche l'immunità da precedenti penali per reati pregiudizievoli al buon andamento dell'attività di Mercato; stessa richiesta può essere rivolta ai soggetti esercenti attività di servizio o attività collaterali al Mercato.
6. Il tesserino (Carta del Mercato) è rinnovabile, di anno in anno, previo accertamento della permanenza dei requisiti richiesti.
7. L'autorizzazione avrà validità annuale, con scadenza al 31 dicembre, salvo rinnovo.
8. La Carta del Mercato è strettamente personale e deve essere esibita ad ogni richiesta del personale dell'Ente Gestore, nonché dagli operatori di Polizia.
9. La Carta del Mercato viene ritirata se, per oltre un anno, il titolare non esercita l'attività per la quale è stato ammesso.
10. E' vietato l'accesso e la permanenza nella zona del Mercato all'ingrosso a chi non è munito della Carta del Mercato o di permesso regolare.
11. Il Direttore del Mercato, se la richiesta è sufficientemente motivata, può autorizzare eccezionalmente l'ingresso di altre persone che ne facciano richiesta, rilasciando una temporanea Carta di Mercato, subordinata alla verifica e valutazione dei requisiti di cui ai precedenti articoli.
12. I Visitatori (a bordo di mezzi o a piedi) che intendano accedere alla struttura mercatale devono presentare richiesta scritta, corredata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, specificando i motivi

della visita.

13. L'accoglimento della richiesta dev'essere preceduta dalla verifica dei requisiti d'accesso previsti dall'art. 25 del Regolamento.

14. Il Visitatore deve essere assistito, durante la permanenza nella struttura, da personale dell'Ente Gestore.

15. Sono ammessi nel Mercato i conduttori di mezzi di trasporto in possesso di regolare documento di trasporto di cui al D.P.R. 14 agosto 1996, n. 472, nonché i produttori o commercianti all'ingrosso che conferiscono i prodotti destinati ai Concessionari di posteggio di vendita del Mercato. A tali soggetti- previa verifica dei presupposti d'ingresso, l'esibizione di un documento di riconoscimento e della carta di circolazione del veicolo- può essere rilasciata, da parte degli addetti, una Carta del Mercato, provvisoria giornaliera, valida per l'accesso alle aree di interesse per le loro attività.

16. È istituita un'anagrafe di Mercato, dove sono iscritti, per categorie separate, tutti i soggetti Compratori, Venditori, Mandatari, Commissionari, Astatori, Operatori (ai loro familiari coadiuvanti, al personale dipendente e ai fornitori di beni e servizi), nonché ai soggetti esercenti attività di servizio o attività collaterali al Mercato. L'iscrizione all'anagrafe è obbligatoria anche per quei soggetti, ricompresi nelle categorie che precedono, destinatari di una carta provvisoria giornaliera.

17. In caso di accertata violazione delle norme contenute nel presente Regolamento, l'Ente Gestore potrà adottare nei confronti dei trasgressori il provvedimento di inibizione temporanea, o definitiva, dall'accesso e/o dall'attività di Mercato, dandone opportuna informativa a tutti gli operatori.

18. Possono altresì accedere al Mercato i componenti della Commissione del Mercato.

ARTICOLO 26

DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI COMMERCIALI

1. I produttori provvedono alla vendita dei loro prodotti, oltreché personalmente, anche per mezzo di familiari o di dipendenti dall'azienda, preventivamente autorizzati dall'Ente Gestore.

2. Le organizzazioni dei produttori, i consorzi e le cooperative di produttori compiono le vendite per mezzo di persone da essi designate, purché soci o dipendenti regolarmente assunti.

3. I Mandatari e i Commissionari, autorizzati- ferma restando la disciplina dettata dagli articoli, 1703-1736 del codice civile, dalla legge 25 marzo 1959 n. 125, dal decreto ministeriale 10 aprile 1970 (approvazione del regolamento-tipo per i mercati all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli) e dal decreto del Presidente della Regione Siciliana 25 ottobre 1989- devono depositare presso l'Ente Gestore l'elenco delle ditte rappresentate, allegando i relativi mandati di rappresentanza, o incarichi professionali, debitamente controfirmati per accettazione.

4. I Mandatari e i Commissionari sono altresì obbligati a comunicare all'Ente Gestore l'inizio di ogni eventuale nuovo rapporto di rappresentanza o di incarico. L'Ente Gestore si riserva la facoltà di richiedere al fine di procedere alle opportune verifiche- eventuali report dettagliati sulle transazioni concluse, anche al fine di verificare l'eventuale svolgimento di pratiche commerciali sleali e/o vessatorie.

5. I Mandatari e i Commissionari sono obbligati a comunicare tempestivamente all'Ente Gestore ogni eventuale cessazione di rapporto o di rappresentanza o d'incarico.

6. Sono vietati, a tutti gli operatori di mercato, la "*condotta commerciale sleale*", come definita dall'art. 62 del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito dalla

legge 24 marzo 2012 n. 27, e *"il mancato rispetto dei principi di buone prassi e le pratiche sleali"* - identificate dalla Commissione europea e dai rappresentanti della filiera agro-alimentare, approvati il 29 novembre 2011 - di cui all'art 4 del decreto 19 ottobre 2012, n. 199 (regolamento di attuazione).

In particolare, è vietato qualsiasi comportamento del contraente che, abusando della propria maggior forza commerciale, imponga condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, ivi comprese quelle che:

- a) **determinino, in contrasto con il principio della buona fede e della correttezza, prezzi palesemente al di sotto dei costi di produzione medi dei prodotti oggetto delle relazioni commerciali e delle cessioni da parte degli imprenditori agricoli;**
- b) **impongano direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nonché condizioni extracontrattuali e retroattive;**
- c) **prevedano a carico di una parte l'inclusione di servizi e/o prestazioni accessorie rispetto all'oggetto principale della fornitura, anche qualora queste siano fornite da soggetti terzi, senza alcuna connessione oggettiva, diretta e logica con la cessione del prodotto oggetto del contratto;**
- d) **escludano l'applicazione di interessi di mora a danno del creditore o escludano il risarcimento delle spese di recupero dei crediti;**
- e) **applicino condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti;**
- f) **subordinino la conclusione, l'esecuzione dei contratti e la continuità e regolarità delle medesime relazioni commerciali alla esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto degli uni e delle altre;**
- g) **conseguano indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali.**

Rientrano nella definizione di "condotta commerciale sleale" anche il mancato rispetto dei principi di buone prassi e le pratiche sleali identificate dalla Commissione europea e dai rappresentanti della filiera agro-alimentare a livello comunitario nell'ambito del Forum di Alto livello per un migliore funzionamento della filiera alimentare (High level Forum for a better functioning of the food supply chain), approvate in data 29 novembre 2011, allegato al decreto 19 ottobre 2012, n. 199.

7. Tali divieti sono sanzionati gradualmente, e fino alla revoca della concessione, nel caso di assegnatari di posteggi.

ARTICOLO 27

NORME COMPORTAMENTALI DI CORRETTEZZA COMMERCIALE

1. Il comportamento di ogni operatore, lavoratore, fornitore e/o utente del Mercato dev'essere improntato sulla massima correttezza commerciale, civile e etica.
2. Non sono consentiti e **determinano** l'espulsione dal Mercato:
 - comportamenti e azioni lesivi dell'immagine e del buon nome del Mercato;
 - frodi commerciali, fiscali e/o alimentari;
 - atti di vandalismo e/o di intimidazione;
 - mancato rispetto delle leggi, dei regolamenti e di quanto indicato all'art. 1;
 - ogni altro comportamento costituente reato che configuri responsabilità amministrativa, messo in atto eludendo fraudolentemente il modello di organizzazione e gestione adottato e reso noto dall'Ente Gestore.
3. Ogni operatore, lavoratore, fornitore e/o utente è tenuto ad impegnarsi per tutelare l'immagine e il buon funzionamento del Mercato, provvedendo ad

informare tempestivamente l'Ente Gestore nel caso di anomalie e devianze comportamentali da parte di altri operatori, lavoratori, fornitori e/o utenti del Mercato.

TITOLO IV

POSTEGGI

ARTICOLO 28

DESTINAZIONE DEI POSTEGGI

1. I posteggi fissi sono di preferenza destinati ai produttori ortofrutticoli, singoli o associati, alle cooperative ortofrutticole e loro consorzi, ai commercianti all'ingrosso, ai Commissionari e Mandatari che dimostrino di poter svolgere la loro attività a carattere continuativo.
2. Ai produttori singoli o associati e alle organizzazioni di cui alla legge 27 luglio 1967 n. 622, che svolgano attività a carattere stagionale, dovrà essere riservata una parte adeguata allo spazio esistente ed alla natura del traffico nel mercato ed allo spazio disponibile.
3. Una superficie adeguata dovrà essere riservata ai produttori e Venditori occasionali e le relative assegnazioni sono valide soltanto per ciascun anno solare o parte di esso.

ARTICOLO 29

ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI DI VENDITA

1. I posteggi per attività a carattere continuativo sono concessi, su domanda degli interessati, e previo esperimento di bando di concorso, dal Comune e/o dall'Ente Gestore, agli operatori, aventi i requisiti generali indicati all'art. 24, nel rispetto delle norme di settore e di quanto previsto all'art. 1 del presente Regolamento, sempreché il richiedente sia in possesso dei requisiti indicati dagli art. 71, comma 1, e 71 ter, del d.lgs. 26 marzo 2010 n. 59 e non sia stato oggetto, nell'ultimo quinquennio, di protesti significativi pubblicati nell'elenco ufficiale della Camera di Commercio. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del limite numerico di assegnazione dei posteggi, e di garantire l'equilibrata presenza degli operatori in funzione della libera e concorrenziale formazione dei prezzi, le ditte assegnatarie dovranno comunicare preventivamente al Comune e/o all'Ente Gestore ogni variazione della propria composizione societaria. Qualora a seguito di tale comunicazione dovessero emergere rapporti tra diversi concessionari e/o soci degli stessi, tali da configurare l'esistenza di un controllo o di un collegamento o comunque di una posizione dominante tra i medesimi, il Comune e/o l'Ente Gestore potrà procedere alla revoca dell'assegnazione.
2. L'assegnazione sarà effettuata in base a una graduatoria formulata, previa verifica dei presupposti di legge e di regolamento, secondo criteri di valutazione e di merito stabiliti dal Comune e/o dall'Ente Gestore.
3. Il Posteggio può essere assegnato alle tipologie di Operatori indicate agli articoli 21-23 del presente Regolamento, e in particolare a:
 - produttori ortofrutticoli singoli o associati ovvero organizzazioni di produttori di cui alla legge n. 622 del 27 luglio 1967;
 - commercianti all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli;
 - consorzi e cooperative di commercianti di prodotti ortofrutticoli;
 - enti di sviluppo, consorzi e cooperative di produttori ortofrutticoli;
 - Commissionari, Mandatari o Astatori;

4. Il richiedente deve documentare il possesso dei requisiti generali di ordine pubblico, di onorabilità, nonché di quelli indicati al superiore art. 24, e può essere assegnatario di un solo posteggio.
5. Le concessioni hanno durata di anni 7 (sette), salvo rinnovo, e avranno scadenza contemporanea, qualunque sia la loro data di inizio.
6. Il canone di concessione di ciascun posteggio è stabilito dal Comune e/o dall'Ente Gestore e dev'essere corrisposto a rate mensili anticipate.
7. All'atto della concessione l'aggiudicatario deve costituire un deposito, pari ad almeno 7 (sette) mensilità di canone, a garanzia dell'esatta osservanza delle norme che regolano la concessione stessa, delle somme dovute al Comune e/o all'Ente Gestore per tasse, diritti, penalità e danni eventualmente arrecati alla proprietà dell'Ente.
8. In caso di ritardato pagamento delle rate mensili di canone, dopo il decimo giorno del mese, sarà applicata una penale pari al 10% del canone stesso. Dopo il trentesimo giorno, il Comune e/o l'Ente Gestore può, in caso di recidiva, revocare la concessione ai sensi dell'art. 33, disponendo l'incameramento del deposito cauzionale.
9. Agli operatori che svolgono attività a carattere stagionale può essere riservato, compatibilmente con la disponibilità di aree e le esigenze di traffico, un apposito spazio.

ARTICOLO 30 MINIMI DI ATTIVITÀ COMMERCIALE

1. Il Comune e/o l'Ente Gestore individua un fatturato minimo e/o i livelli minimi (espressi in tonnellate di derrate) di attività annuale, ai quali subordinare le concessioni dei posteggi o il loro rinnovo, entro il 31 dicembre di ogni anno.
 2. Nel caso in cui l'operatore non abbia raggiunto, per due anni consecutivi, un fatturato minimo e/o livelli minimi di attività potrà essere disposta la revoca della concessione, tenuto altresì conto dell'avviamento di eventuali nuove attività in concessione.
- Per tali finalità, il Comune e/o l'Ente Gestore accerta annualmente il quantitativo di derrate introdotto e il relativo fatturato.

ARTICOLO 31 TITOLARITÀ DEI POSTEGGI E MODIFICHE

1. Qualora l'assegnazione di un posteggio sia fatta a persone fisiche, essa è strettamente personale e non può essere ceduta, pena la decadenza della concessione, salvo che al coniuge e ai parenti entro il terzo grado. La morte dell'assegnatario dà diritto, agli eredi legittimi, di subentrare nell'assegnazione fino alla scadenza, qualora abbiano i requisiti di cui all'art. 24. In caso diverso, gli eredi legittimi possono farsi rappresentare, da persona avente i requisiti di cui all'art. 24, per non più di tre mesi.
2. Qualora la persona fisica assegnataria di un posteggio intenda costituire una società per l'esercizio dell'attività commerciale, può chiedere che l'assegnazione del posteggio sia trasferita alla società fino alla scadenza, presentando regolare domanda all'Ente Gestore, che, sentita la Commissione di Mercato, può autorizzare il trasferimento dell'assegnazione alla società, purché questa assuma tutte le responsabilità e gli impegni, sia d'ordine fiscale che finanziario e commerciale della persona fisica, quale operatore fisso del Mercato, e il rappresentante legale abbia i requisiti soggettivi di cui al presente Regolamento.
3. Qualora l'assegnazione di un posteggio sia disposta a favore di una persona giuridica, essa è intestata al legale rappresentante e decade con il cessare della

persona dalla carica, salvo voltura in favore del nuovo rappresentante legale. Tra la cessazione dall'incarico del rappresentante legale, al quale il posteggio è intestato, e la voltura al nuovo rappresentante, non può esserci soluzione di continuità nella gestione del posteggio.

4. Qualsiasi variazione nella rappresentanza di una società concessionaria di un posteggio, o nella composizione societaria, nel caso comporti l'ingresso di nuovi soci, è subordinata all'espresso assenso dell'Ente Gestore, pena la revoca della concessione.

5. Sono soggette alla sola comunicazione preventiva le variazioni di titolarità, sempreché non comportino l'ingresso di nuovi soci, conseguenti a:

- recesso di soci dalla società, che non comportino lo scioglimento della stessa, purché la società non risulti in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 *bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- variazioni della ragione sociale o denominazione della società; variazione delle quote sociali;
- variazione da società in nome collettivo a società in accomandita semplice o viceversa.

6. La comunicazione preventiva deve pervenire all'Ente Gestore almeno 30 (trenta) giorni prima della data della variazione, da considerarsi assentita qualora, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, non pervenga unmotivato provvedimento contrario, o richiesta di chiarimenti.

7. L'espresso assenso, previsto per le variazioni relative alla titolarità delle concessioni, è dato - previa valutazione dei requisiti - anche con riferimento ai nuovi soci non aventi la rappresentanza- di cui all'art. 24 del presente Regolamento. Il diniego alla richiesta di costituzione di società o di variazione nella rappresentanza o nella composizione delle società è motivato dal Direttore di Mercato.

ARTICOLO 32

GESTIONE E USO DEI POSTEGGI

1. Il posteggio deve essere gestito direttamente dall'intestatario dell'assegnazione o dai propri dipendenti o collaboratori familiari.

2. Quando l'assegnazione sia fatta a persona fisica, questa, in caso di comprovato impedimento fisico, può farsi rappresentare, nella gestione, dal coniuge o da un parente entro il terzo grado avente i requisiti di cui all'art. 24 del Regolamento.

3. Qualora l'assegnazione di un posteggio sia disposta a favore di persone giuridiche, essa viene intestata al legale rappresentante e decade con il cessare della persona dalla carica, salvo voltura dell'intestazione al nuovo rappresentante legale. Tra la cessazione dell'incarico del rappresentante legale, al quale il posteggio è intestato, e la voltura al nuovo rappresentante, non può esserci soluzione di continuità nella gestione del posteggio.

4. Gli assegnatari, per i rapporti con il Comune di Vittoria e/o l'Ente Gestore del Mercato, debbono eleggere domicilio, ad ogni effetto, presso il rispettivo posteggio.

5. I posteggi e, tutte le aree riservate ai Concessionari, sono identificati da apposite insegne la cui installazione è effettuata seguendo le modalità e le indicazioni fornite dal Direttore di Mercato, sentita la Commissione di Mercato. Tali insegne sono esenti dall'imposta comunale sulla pubblicità. I costi delle insegne sono a carico dei Concessionari.

6. I Concessionari devono esporre nel posteggio in luogo visibile, una tabella indicante la denominazione della ditta concessionaria, il nominativo del titolare

oppure del rappresentante legale, i nominativi degli eventuali soci operanti nel Mercato e quelli dei familiari coadiuvanti e dei prestatori d'opera regolarmente abilitati, nonché il rispettivo numero delle Carte del Mercato.

7. I posteggi e ogni altro spazio assegnato debbono essere usati solo per il deposito dei prodotti e degli oggetti necessari per la vendita e le relative attrezzature. È vietato utilizzare o occupare aree di vendita o altri spazi non dati in concessione.

8. L'Ente Gestore provvede alla istituzione di apposita ed idonea area per il deposito di imballaggi vuoti, adeguato alle necessità del Mercato.

9. Nei posteggi non sono consentite modifiche strutturali e installazioni di impianti di qualsiasi genere, senza il preventivo consenso del Direttore di Mercato.

10. Il Concessionario deve provvedere alla manutenzione ordinaria dei locali e delle altre aree di vendita, nonché comunicare tempestivamente all'Ente Gestore le opere di manutenzione straordinaria occorrenti. Egli è responsabile dei danni procurati a persone o cose conseguenti alla mancata diligenza.

11. Durante le ore di chiusura del Mercato, la permanenza e l'accesso dei Concessionari, dei loro coadiuvanti e dipendenti sono autorizzati dal Direttore di Mercato o dal personale adibito alla vigilanza, secondo la necessità del caso.

12. Nei posteggi riservati ai produttori, i Concessionari (organizzazioni dei produttori, i produttori, i consorzi e le cooperative dei produttori) debbono vendere prevalentemente i prodotti di produzione propria o dei soci. Le associazioni e le cooperative dei produttori debbono presentare l'attestazione di appartenenza territoriale dei loro associati e dei loro soci.

13. La sospensione dell'attività di vendita deve essere preventivamente, o comunque entro tre giorni dal suo inizio, comunicata al Direttore di Mercato. Qualora la sospensione superi i 60 (sessanta) giorni in un anno solare la stessa deve essere autorizzata dal Direttore di Mercato.

ARTICOLO 33

CESSAZIONE E REVOCA DELLE ASSEGNAZIONI DEI POSTEGGI

1. Le assegnazioni dei posteggi e spazi connessi cessano:

- alla scadenza;
- per rinuncia del Concessionario durante il periodo di assegnazione;
- per fallimento dichiarato a carico del Concessionario;
- per scioglimento della società concessionaria;
- per morte del Concessionario, salvo il diritto degli eredi;

2. Il Concessionario non ha, in ogni caso, diritto alla restituzione di somme pagate anticipatamente quale canone di concessione.

3. La rinuncia alla concessione, deve essere resa nota al Comune e/o all'Ente Gestore con disdetta trasmessa a mezzo lettera raccomandata con preavviso di almeno sei mesi.

4. Le concessioni sono revocate, sentita la Commissione di mercato, previa contestazione degli addebiti al Concessionario interessato, nei seguenti casi:

- perdita dei requisiti indicati agli artt. 21-24 del presente Regolamento;
- variazione nella rappresentanza della ditta concessionaria senza l'espresso assenso del Comune e/o dell'Ente Gestore.
- la mancata nomina o mancata sostituzione del legale rappresentante, nel caso di società, enti, etc.;
- inattività completa nel posteggio per trenta giorni consecutivi, o per sessanta giorni complessivi in un anno, non ritenuta giustificata dalla Commissione di Mercato;
- inattività, non tempestivamente comunicata al Direttore di Mercato, o da

- questo non autorizzata, per oltre 60 (sessanta) giorni in un anno;
- morosità di oltre 30 giorni nel pagamento del corrispettivo per l'uso del posteggio, in caso di recidiva e previa diffida;
 - cessione, anche parziale del posteggio a terzi;
 - mancata dimostrazione di un fatturato minimo e/o livelli minimi di attività, per due anni consecutivi;
 - gravi scorrettezze commerciali, compresi i protesti significativi, nell'ultimo quinquennio, pubblicati nell'elenco ufficiale della Camera di Commercio;
 - ripetute violazioni delle norme che disciplinano l'attività del Mercato, nonostante l'applicazione di progressive sanzioni pecuniarie e sospensioni temporanee.
5. La revoca è dichiarata dal Comune e/o dall'Ente Gestore, su proposta del Direttore di Mercato e sentita la Commissione di Mercato, previa contestazione degli addebiti all'interessato, salvo ogni altra azione civile o penale. La Commissione di Mercato deve esprimere il proprio parere entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta, trascorso infruttuosamente detto termine il parere si intende acquisito positivamente.

ARTICOLO 34

RICONSEGNA DEI POSTEGGI

1. Al termine dell'assegnazione, il posteggio e ogni altra area assegnata devono essere riconsegnati al Comune e/o all'Ente Gestore liberi di persone e cose entro i 15 (quindici) giorni successivi alla cessazione o alla comunicazione di revoca della concessione.
2. Dai locali devono essere rimossi gli impianti e le sovrastrutture non di proprietà dell'Ente Gestore. In caso d'inottemperanza, gli impianti, sovrastrutture e attrezzature possono essere rimossi dall'Ente Gestore, addebitando al Concessionario inadempiente le relative spese e trattenendo il deposito cauzionale.
3. I locali devono essere riconsegnati in condizioni igieniche, estetiche e funzionali tali da permettere l'immediato subentro di un altro Concessionario. In caso d'inottemperanza si procede ai necessari lavori, addebitando al Concessionario inadempiente le relative spese e trattenendo il deposito cauzionale.
4. Il Concessionario del posteggio è tenuto a rimborsare al Comune e/o all'Ente Gestore ogni eventuale danno arrecato al Mercato ed alle sue attrezzature in ragione della sua permanenza nel posteggio e negli altri spazi assegnati.

ARTICOLO 35

CONCESSIONE E LOCAZIONE DI AREE NEL MERCATO

1. L'Ente Gestore può riservare aree da destinare all'esercizio di attività di servizio o collaterali al Mercato ortofrutticolo.
2. E' facoltà dell'Ente Gestore assegnare, in locazione, spazi (immobili e/o aree) da destinare ad attività, non soggette a regime di concessione, diverse da quelle C.d. "di mercato", purché compatibili con le finalità del Mercato ortofrutticolo all'ingrosso.
3. Fatte salve le pattuizioni oggetto dei singoli contratti, è fatto obbligo ai conduttori di rispettare, in ogni sua parte, il presente Regolamento.
4. Altresì, è facoltà dell'Ente Gestore, assegnare in concessione e/o in locazione, spazi (immobili e/o aree) da destinare a produttori che intendano effettuare la vendita diretta delle loro merci.

TITOLO V

FUNZIONAMENTO DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO

ARTICOLO 36

CALENDARIO E ORARI DELLE VENDITE

1. Le operazioni di vendita hanno luogo tutti i giorni feriali, fatta eccezione per quelli stabiliti come festivi ed espressamente indicati nel calendario, redatto entro il 20 dicembre di ogni anno dall'Ente Gestore per l'anno successivo.
2. L'orario di apertura e chiusura del mercato e delle vendite è fissato dall'Ente Gestore con ordinanza del Sindaco.
3. Gli orari d'ingresso al Mercato possono essere diversificati per le varie categorie di operatori, utenti ed addetti ai servizi. Devono tuttavia consentire agli operatori di portare a termine il rifornimento, la vendita e la consegna all'utente dei prodotti commercializzati e la contabilizzazione delle operazioni di vendita.
4. Nell'orario di vendita può essere prevista anche l'apertura pomeridiana, salvo nei casi in cui l'Ente Gestore ritenga tale apertura non conveniente in relazione alle esigenze locali. Il Direttore di Mercato può, in particolari circostanze, ritardare o anticipare l'inizio e il termine delle operazioni di vendita.

ARTICOLO 37

PROVVEDIMENTI D'URGENZA DEL SINDACO

Il Sindaco, su proposta e/o richiesta del Direttore di Mercato, della Commissione di Mercato o delle rappresentanze degli operatori economici del settore, può, in deroga al presente Regolamento, disporre con propria ordinanza provvedimenti urgenti e temporanei, per far fronte a particolari circostanze e situazioni riguardanti il funzionamento del Mercato.

ARTICOLO 38

ORDINE INTERNO

1. Gli operatori, gli utenti e tutti quelli che, per qualsiasi ragione, frequentano il Mercato devono attenersi alle disposizioni che sono impartite dal presente Regolamento.
2. Chiunque sia autorizzato ad accedere nel Mercato, deve tenere un comportamento compatibile con la funzione del Mercato.
E' pertanto vietato:
 - permanere senza il possesso di idonei documenti di accesso;
 - ostacolare le operazioni commerciali e le attività a esse connesse;
 - introdurre prodotti fitosanitari, carburante in taniche, bobine di film plastici;
 - sostare, anche per brevi periodi, veicoli di qualsiasi tipo all'interno dei posteggi;
 - attirare i Compratori con azioni idonee a provocare disturbo o turbativa alla regolare attività commerciale;
 - mettere in atto espedienti che possano generare fenomeni di sleale concorrenza;
 - diffondere notizie tendenti a screditare operatori e prodotti;
 - fare uso d'impianti di amplificazione sonora non autorizzati dalla Direzione di Mercato;
 - promuovere sottoscrizioni, sollecitare offerte, curare raccolte, senza il permesso del Direttore di Mercato;

- affiggere o distribuire materiale propagandistico o pubblicitario che non sia stato preventivamente autorizzato;
- esercitare qualsiasi commercio senza autorizzazione;
- esercitare qualsiasi prestazione lavorativa senza titolo idoneo;
- introdurre animali;
- ingombrare i luoghi di passaggio e ostacolare comunque la circolazione;
- turbare il funzionamento del Mercato con grida e schiamazzi;
- gettare sui luoghi di passaggio derrate avariate o altro;
- accendere fuochi;
- accettare, sollecitare, offrire o accordare mance o compensi di qualsiasi natura;
- ogni atto contrario alla decenza, all'ordine, alla sicurezza e alla disciplina del Mercato e delle contrattazioni.

ARTICOLO 39 RESPONSABILITÀ DEGLI OPERATORI

Gli Operatori del Mercato sono obbligati a rispettare il presente Regolamento, oltretutto ad adempiere a tutti gli obblighi imposti dal contratto di concessione, attivandosi per facilitare l'esecuzione di tutte le iniziative che saranno svolte nel comune interesse, a garanzia della libertà delle contrattazioni e dell'immagine del Mercato. Gli Operatori saranno a tale scopo tenuti a:

- trasmettere la documentazione riguardante l'attività svolta, al fine di consentire l'efficace gestione del servizio di rilevazione statistica sulla quantità e sui prezzi di vendita dei prodotti;
- comunicare all'Ente Gestore, preventivamente e in forma scritta, qualsiasi cambiamento che riguardi l'Operatore e il proprio personale e, in particolare: il cambio denominazione sociale, la forma giuridica, la natura dell'attività aziendale, la cessazione della propria attività aziendale, il cambio del legale rappresentante, la variazioni della qualifica e/o del ruolo aziendale degli intestatari dei documenti di accesso;
- fare un uso appropriato delle parti comuni, e in particolare a non utilizzare o fare utilizzare per scopi diversi le vie d'accesso e/o di servizio, i piazzali, i camminamenti e quanto altro, rispondendo, anche per fatto del terzo, dei danneggiamenti che dovessero per qualsiasi ragione derivarne.

ARTICOLO 40 SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI ISPETTIVE

Svolge funzioni ispettive il Direttore di Mercato e il personale da esso autorizzato a impartire disposizioni volte a far cessare immediatamente devianze, inadempienze, situazioni di pericolo e a comminare e/o proporre sanzioni.

ARTICOLO 41 VIGILANZA ANNONARIA E IGIENICO-SANITARIA

Le funzioni di vigilanza igienico-sanitaria, di sicurezza alimentare e di polizia amministrativa all'interno del mercato sono svolte dalla Polizia Municipale e/o dalle Autorità competenti in materia, a supporto dell'Ente Gestore il quale potrà altresì comminare le opportune sanzioni in relazioni alle attività rilevate secondo quanto disposto dal successivo art. 44.

ARTICOLO 42

PULIZIA DEL MERCATO

1. L'Ente Gestore cura lo spazzamento e la pulizia delle aree comuni. L'asporto dei rifiuti dall'area di raccolta rimane a carico del Comune di Vittoria con le modalità previste dall'art. 9 (Gestione dei Servizi)
2. I Concessionari devono tenere i posteggi, e le loro pertinenze, costantemente puliti e sgombri da rifiuti, osservando le norme di sicurezza dei locali, di conservazione e commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli.
3. I rifiuti devono essere, a cura degli intestatari dei posteggi, conferiti presso le apposite aree attrezzate, e/o raccolti in appositi recipienti muniti di coperchio per il ritiro da parte del personale incaricato, o secondo le direttive emanate dall'Ente Gestore.
4. Gli incaricati del Servizio igienico-sanitario hanno facoltà di procedere a visite e ispezioni dei posteggi in concessione.
5. In caso di accertata violazione delle superiori disposizioni, i Concessionari sono soggetti alle sanzioni di legge e ai provvedimenti di cui all'art. 44.

ARTICOLO 43

CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI

- 1. Al fine di rafforzare la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata e ogni forma di devianza o di iniziativa illecita, tutti i soggetti (conduttore e non) che intendano accedere al mercato a bordo di mezzi commerciali, per le finalità di cui al comma 2, devono essere previamente identificati da personale della Polizia municipale, attraverso la verifica: dell'identità del conduttore del mezzo e degli altri soggetti a bordo; della destinazione/motivo di accesso; della targa del mezzo in ingresso e della merce trasportata.**
2. I veicoli portanti prodotti destinati alla vendita in mercato hanno ingresso a cominciare dall'apertura del mercato stesso. I veicoli dei compratori possono essere ammessi dall'inizio delle operazioni di vendita, quando le condizioni di viabilità del mercato lo consentano.
3. La segnaletica utilizzata deve corrispondere a quella regolarmente prevista dal Codice della Strada. All'interno del mercato è consentito l'uso di carrelli elevatori, immatricolati e omologati per la circolazione su strada o transpallet a mano per il trasporto dei prodotti all'interno del mercato.
4. La circolazione e la sosta dei veicoli nonché il carico e lo scarico delle merci, sono regolati dal direttore del mercato, con apposito ordine di servizio.
5. L'uso dei veicoli per il trasporto interno delle merci, in ausilio alle operazioni di facchinaggio, è autorizzato dal direttore del mercato.
6. Le caratteristiche tecniche e di ingombro debbono essere stabilite dall'ente gestore, in coerenza alla normativa vigente, in particolare agli artt. 58 e 114 del C.d.S., tenendo presenti le esigenze igieniche e funzionali del mercato, in rapporto agli impianti e alla rete viaria di esso, nonché la necessità di evitare i rumori molesti.
7. Il numero massimo dei predetti veicoli è fissato dall'ente gestore su proposta del direttore del mercato, sentiti la commissione di mercato e i rappresentanti dei facchini.
8. Nell'interno del mercato i veicoli debbono procedere a passo d'uomo.

ARTICOLO 44

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

1. Fatte salve le azioni penali e le sanzioni amministrative di legge, sono previste, a carico degli operatori del mercato, azioni disciplinari amministrative così graduate secondo la gravità dell'infrazione o della recidività:

- diffida (verbale o scritta) da parte del Direttore di Mercato;
- sospensione da ogni attività nel Mercato, per un periodo massimo di tre giorni lavorativi, comminata da parte del Direttore di Mercato;
- sospensione da ogni attività nel mercato per la durata massima di tre mesi, deliberata dalla Commissione di Mercato, sentito l'interessato, con provvedimento definitivo. Nei casi gravi e urgenti, la sospensione può essere disposta dal Direttore di Mercato, con provvedimento esecutivo che deve essere comunicato immediatamente alla Commissione di Mercato e perde ogni efficacia se non è ratificato entro tre giorni;
- revoca dell'assegnazione del posteggio ai sensi dell'art. 33 del presente Regolamento.

2. Ogni violazione del presente Regolamento, sarà punita con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 7/bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL).

TITOLO VI

OPERAZIONI DI VENDITA

ARTICOLO 45

DISCIPLINA E NORME PER LE VENDITE

1. Le vendite avvengono di regola a libera contrattazione.

2. I commercianti concessionari che acquistano dai produttori agricoli debbono rilasciare all'esito della contrattazione idonea documentazione, nel rispetto della normativa di settore, che dia atto dei quantitativi conferiti e del relativo prezzo pattuito.

3. Le relazioni commerciali all'interno del Mercato ortofrutticolo debbono avvenire nel rispetto dell'articolo 62 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 come convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e del relativo decreto d'attuazione.

4. In tutte le fasi di commercializzazione, i prodotti, il loro confezionamento e i relativi contenitori, devono essere conformi a legge.

5. Chiunque alteri artificialmente il peso degli imballi contenenti la merce esposta è soggetto ai provvedimenti disciplinari di cui al precedente art. 44, salvo maggiori sanzioni previste da norme di legge.

6. La merce esposta nei posteggi di vendita deve essere ripartita in distinte cataste, secondo la diversa specie, qualità o provenienza, quando quest'ultima caratterizzi il prodotto.

7. Gli Operatori possono ritirare dal Mercato le merci introdotte senza dover corrispondere all'Ente Gestore alcun diritto o pagamento di qualsiasi natura.

8. Le vendite si effettuano a peso netto, a numero o a collo. Il venditore deve dichiarare il sistema di vendita al momento dell'offerta.

9. Aperte le contrattazioni, la merce venduta e non ritirata deve essere tenuta, a cura del venditore, separata da quella in vendita e distinta con cartelli portanti l'indicazione dell'utente. Gli Utenti all'atto dell'acquisto di singoli colli o partite di colli devono curare il ritiro degli stessi, dopo la contestuale pesatura, evitando di depositarli anche provvisoriamente negli spazi interni o esterni del Mercato.

10. Acquistato il prodotto, l'Utente ne assume la piena disponibilità e responsabilità e deve, al fine di evitare possibili confusioni, collocare su ogni collo o catasta di colli un biglietto contenente il suo nominativo o la sua indicazione in codice.

11. L'Ente Gestore, qualora si verificassero inadempienze nei pagamenti a seguito di circostanziata e documentata denuncia, previa contestazione degli addebiti, potrà inibire l'accesso al Mercato all'insolvente, ritirando allo stesso la Carta del Mercato di cui al precedente art. 25 del presente Regolamento, sino a dimostrazione dell'avvenuta regolarizzazione dell'inadempienza.

ARTICOLO 46

STRUMENTI DI PESATURA

1. Gli strumenti di pesatura devono essere sempre:

- mantenuti puliti e in perfette condizioni di funzionamento;
- perfettamente regolati e verificati prima di essere adoperati;
- bene in vista agli Utenti.

2. Gli strumenti di pesatura utilizzati in attività di vendita devono essere sottoposti a verifica periodica nel rispetto della normativa di cui al decreto del ministro dell'Industria n. 182 del 28 marzo 2000.

3. Nulla è dovuto dall'Utente per le operazioni di pesatura effettuate all'atto della vendita dall'Operatore o dal personale da lui incaricato.

4. L'Ente gestore potrà potenziare gli strumenti di pesatura posti all'ingresso del mercato al fine di offrire un servizio ai produttori e di eseguire dei riscontri interni a campione sulle destinazioni delle produzioni in entrata.

ARTICOLO 47

VENDITE ALL'ASTA

1. La vendita dei prodotti può effettuarsi anche mediante asta pubblica.

2. Le vendite all'asta si effettuano per lotti di prodotti omogenei, da parte di Astatori iscritti nel Registro Imprese/REA della locale Camera di Commercio.

3. Il venditore ha l'obbligo di comunicare, all'inizio di ciascuna operazione di vendita, il peso, la specie, la varietà, la categoria di qualità ed il prezzo base della merce offerta.

4. Quando sul prezzo base vi sia una sola offerta, e questa sia stata per tre volte proclamata, la partita è aggiudicata all'unico offerente.

5. Se nessun aumento sia offerto sul prezzo a base d'asta, è consentito aprire una nuova gara in base alla migliore offerta fatta dai presenti.

6. L'asta, può essere effettuata con i sistemi meccanici, installati nel Mercato dall'Ente Gestore.

7. La provvigione spettante all'Astatore è stabilita dalla Commissione di Mercato.

ARTICOLO 48

VENDITE PER CONTO

1. I Commissionari e i Mandatari, ammessi ad operare nel Mercato, devono svolgere il loro mandato secondo le leggi vigenti e il presente Regolamento.

2. Ai Commissionari e ai Mandatari spetta, da parte dei committenti e dei mandanti, una provvigione che non può superare il 10% del prezzo di vendita da concordare fra le parti.

3. I Commissionari e i Mandatari devono presentare, non oltre il secondo giorno

dell'avvenuta vendita, ai loro committenti o mandanti regolari conto vendita per i prodotti venduti.

4. Dal conto vendita deve risultare:

- la specie, la varietà e la categoria del prodotto e il numero dei colli;
- il prezzo di vendita;
- il peso netto di ciascuna partita o collo venduti;
- l'importo totale lordo e le singole ritenute;
- il netto ricavo da accreditare al committente o mandante;
- l'intestazione del venditore e il suo numero di codice fiscale e partita I.V.A..

5. I Commissionari o Mandatari devono tenere a disposizione della Direzione di Mercato tutti gli atti e i documenti riguardanti le transazioni effettuate per conto dei loro committenti o mandanti.

ARTICOLO 49

CERTIFICAZIONI PER DERRATE NON AMMESSE ALLE VENDITE O DEPERITE

1. Gli operatori possono chiedere al Direttore di Mercato la certificazione attestante la mancata ammissione alle vendite delle merci non aventi i requisiti di legge.

2. Per le merci rimaste invendute e che hanno subito deperimento, gli operatori possono chiedere apposito accertamento al Direttore di mercato; il quale, d'intesa con l'organo sanitario, eseguito l'accertamento e sempre che il deterioramento non sia tale da impedire, agli effetti sanitari, la commerciabilità delle derrate, rilascia un certificato comprovante il valore del deprezzamento.

3. Per le merci guaste e non più commestibili, il Direttore di mercato rilascia un certificato comprovante la dispersione, con riferimento all'ordine sanitario. L'operatore che non ottemperi alle disposizioni suddette non può in nessun caso giustificare al produttore o speditore, per uno dei motivi di cui al presente articolo, la mancata vendita o una vendita a prezzi inferiori a quelli della giornata, ovvero in quantità inferiore a quella ricevuta.

ARTICOLO 50

DERRATE AFFIDATE ALLA DIREZIONE DI MERCATO

1. Il Direttore di Mercato provvede, mediante l'opera di Mandatari o di Commissionari, nonché della Cassa di Mercato e in conformità delle norme stabilite dalla Commissione di Mercato alla vendita:

- delle derrate affidate alla direzione per la vendita;
- delle derrate pervenute nel mercato all'indirizzo dei commercianti, Commissionari o Mandatari sospesi, durante il periodo della sospensione, salva diversa disposizione dello speditore, nonché di quelle pervenute a destinatari sconosciuti alla direzione del mercato o irreperibili;
- delle derrate che, su denuncia dell'organo sanitario addetto al mercato, risultino in via di deterioramento e che, nonostante la diffida del Direttore di Mercato, non vengano immesse alla vendita. I Commissionari, i Mandatari e la Cassa di Mercato sono tenuti a compiere tutte le operazioni e funzioni delle quali vengono incaricati dall'Ente Gestore

2. I Commissionari e i Mandatari debbono versare alla Cassa di Mercato, nello stesso giorno delle vendite, per il successivo inoltro agli aventi diritto, il ricavo netto delle anzidette vendite.

3. L'Ente Gestore, non assume alcuna responsabilità, diretta o indiretta, sotto qualsiasi titolo, verso i produttori, speditori o altri, per pagamenti ad essi dovuti in dipendenza delle operazioni anzidette.

TITOLO VII

VARIE

ARTICOLO 51 ELEZIONI DI DOMICILIO

Tutti i concessionari devono eleggere domicilio presso la loro sede operativa nel Mercato ortofrutticolo all'Ingrosso.

ARTICOLO 52 MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

Ogni successiva modifica del presente Regolamento sarà approvata dal Consiglio comunale, sentita la Commissione di Mercato.

ARTICOLO 53 VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO

La disciplina del presente Regolamento si estende a tutte le aree di pertinenza del Mercato ortofrutticolo.

ARTICOLO 54 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo **all'approvazione della Commissione Straordinaria, con i poteri del Consiglio comunale, e sostituisce il precedente adottato con delibera della C.S. C.C. n. 32 del 27.11.2018, modificato e integrato con Delibera C.S. C.C. n. 28/2020.**